

TAR Roma, Sezione II quater - Sentenza 17/01/2011 n. 2505
d.lgs 163/06 Articoli 41 - Codici 41.2

La capacità economico-finanziaria costituisce requisito indispensabile di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi e non può ragionevolmente ammettersi che le ditte partecipanti ne siano prive, poiché ciò contrasterebbe con i principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, rendendo l'Amministrazione appaltante arbitra dell'aggiudicazione senza alcuna possibilità di controllo da parte degli stessi partecipanti e mettendo a rischio l'esecuzione dell'appalto per l'eventuale inidoneità della ditta aggiudicatrice. E' onere del concorrente impossibilitato a presentare la documentazione attestante il predetto requisito richiesto dal bando, indicare i "giustificati motivi" dell'impedimento e, nel contempo, allegare "qualsiasi altro documento" idoneo a dimostrare la propria capacità economico-finanziaria; ove, infatti, il concorrente si avvalga della facoltà prevista dal comma terzo dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 163/2006 - la cui applicabilità non è esclusa dal suo mancato richiamo da parte del bando di gara, che deve intendersi automaticamente integrato dalle disposizioni di legge disciplinanti la procedura - la stazione appaltante deve, a sua volta, valutare la capacità del concorrente in base alla documentazione "alternativa" presentata.